Allegato "A"/ Rog.n. 1105	
STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA RITA	
Articolo 1	
Costituzione - Denominazione - Sede	
1.1 Per volontà del Monastero Santa Rita da Cascia delle monache	
agostiniane di Cascia è costituita la "Fondazione Santa Rita da Ca-	
scia Ente del Terzo Settore", di seguito anche "Fondazione".	
1.2 La Fondazione, nella qualità di ente del Terzo Settore iscritto al	
Registro Unico del Terzo Settore, utilizza nella denominazione e in	
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la	
locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S".	
1.3 La Fondazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 117/2017 e segg. si	
configura quale Ente Filantropico e utilizzerà, dal momento della sua	
iscrizione nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del	
Terzo Settore, la locuzione "Ente Filantropico" o l'acronimo "E.F".	
1.4 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha	
sede in Cascia (PG).	
1.5 Lo spostamento della sede legale all'interno del Comune di Ca-	
scia (PG) non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con	
delibera del Consiglio di Amministrazione.	
1.6 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero,	
sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità	
locale consentita dalle norme.	
Articolo 2	

On and	
Scopi	
2.1 La Fondazione identifica nella devozione a Santa Rita da Cascia	
il principio ispiratore e di riflessione della propria attività.	
2.2 La Fondazione opera nel rispetto della volontà del Fondatore di	
valorizzare il messaggio agostiniano, con particolare attenzione al-	
l'insegnamento delle Agostiniane di Cascia.	
2.3 Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 117/2017, la Fondazione ha lo	
scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a so-	
stegno di categorie di persone svantaggiate con particolare riguardo	
agli individui ed alle popolazioni del mondo che vivono in stato di	
malattia, guerra, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine	
sociale, bisogno e/o devianza.	
2.4 Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 117/2017, la Fondazione ha anche	
lo scopo di erogare denaro a sostegno delle attività di interesse ge-	
nerale.	
ART. 3	
Attività di interesse generale	
3.1 La Fondazione, per il perseguimento senza scopo di lucro, di fi-	
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del	
D.Lgs 117/2017 può esercitare in via esclusiva o principale le se-	
guenti attività di interesse generale:	
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del-	
la legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e in-	
terventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.	

104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifica-	
zioni, a norma del punto a) del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs	
117/2017;	
b) interventi e prestazioni sanitarie, a norma del punto b) del comma	
1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;	
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
successive modificazioni, a norma del punto f) del comma 1 dell'art.	
5 del D. Lgs 117/2017;	
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreati-	
ve di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-	
zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
attività di interesse generale, a norma del punto i) del comma 1 del-	
l'art. 5 del D. Lgs 117/2017;	
e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, a	
norma del punto r) del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;	
f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modi-	
ficazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di perso-	
ne svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del punto	
u) del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;	
g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, del-	
la non violenza e della difesa non armata, a norma del punto v) del	
comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017;	
h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, non-	
	İ

ché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse	
generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportuni-	
tà e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di	
cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	
2007, n. 244, a norma del punto w) del comma 1 dell'art. 5 del D.	
Lgs 117/2017;	
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
criminalità organizzata, a norma del punto z) del comma 1 dell'art. 5	
del D. Lgs 117/2017;	
2.3 Per lo svolgimento delle attività di interesse generale, la Fonda-	
zione potrà:	
(a) svolgere attività di raccolta fondi, privati o pubblici e/o rendersi	
destinataria di donazioni, anche in denaro, da utilizzarsi per gli scopi	
istituzionali;	
(b) sensibilizzare l'opinione pubblica mediante organizzazione di	
eventi, incontri e campagne, attività di informazione e simili;	
(c) promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, di-	
battiti, tavole rotonde, convegni, congressi, anche cofinanziando	
analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati inerenti	
gli scopi istituzionali, il tutto sia in ambito nazionale che internazio-	
nale;	
(d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza	
per quanti, volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo par-	
ticolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegna-	

zione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e	
resi noti dal Consiglio di Amministrazione	
(e) partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara pro-	
mosso da enti pubblici o privati nel settore di interesse della Fonda-	
zione;	
(f) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, ate-	
nei, centri di ricerca e/o di studio;	
(g) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo	
uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo	
agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto	
opportuno, economica;	
(h) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi	
nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con	
ogni Ente pubblico e privato per l'esame e/o la formulazione di pro-	
poste su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzio-	
nali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare pro-	
getti di ricerca scientifica, assistenza i sociale e socio-sanitaria, cul-	
turali e sociali nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzio-	
ni Pubbliche e Private Internazionali;	
(i) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti	
pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento	
degli scopi della Fondazione;	
(j) ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento delle finali-	
tà istituzionali.	
2.4 Al fine del perseguimento delle finalità statutarie la Fondazione	

potrà - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 lu-	
glio 2017, n. 117 e succ. mod svolgere anche attività diverse da	
quelle di interesse generale, meglio descritte nei commi precedenti,	
esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di	
interesse generale.	
Articolo 4	
Patrimonio e concorso al Patrimonio	
4.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al	
proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone,	
con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello	
svolgimento della sua attività.	
4.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:	
a) dotazione patrimoniale iniziale pari a complessivi Euro	
120.000,00 =(centoventimila/00);	
b) beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante	
specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e	
privati;	
c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Ammini-	
strazione;	
d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri	
enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pub-	
blici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;	
e) lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano de-	
stinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione	

ad incremento del patrimonio;	
·	
f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consi-	
glio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.	
4.3 E', comunque, fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conserva-	
zione e mantenimento del patrimonio.	
4.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente	
impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o	
di quelle ad esse direttamente connesse.	
4.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo	
funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.	
4.6 E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e	
avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la	
vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione	
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti	
del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento abbiano le	
medesime finalità.	
4.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente	
impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione	
di qualsiasi diversa destinazione.	
4.8 Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio di Amministrazione	
può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno	
specifico affare.	
4.9 Coloro che concorrono o hanno concorso al patrimonio della	
Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi ver-	
sati, né rivendicare i diritti sul patrimonio medesimo.	

Art.5	
Raccolta Fondi e Ricezione Finanziamenti	
5.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di fi-	
nanziare le proprie iniziative di erogazione e le attività di interesse	
generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e	
contributi di natura non corrispettiva.	
5.2 L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sol-	
lecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni	
o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, in-	
clusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, traspa-	
renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in	
conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del	
Codice del Terzo Settore.	
5.3 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il sog-	
getto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le se-	
guenti condizioni:	
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;	
se il contratto di finanziamento non fosse redatto in forma scritta, l'e-	
rogazione si intenderà effettuata a titolo di apporto non ripetibile;	
b) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve	
essere superiore al tasso massimo previsto dalla legge, diminuito di	
un punto percentuale.	
5.4 Gli apporti, salvo il caso di finanziamento, non sono ripetibili, ed	
in ogni caso non attribuiscono il diritto di partecipazione all'organiz-	
zazione o all'attività della Fondazione.	
ı	

Articolo 6	
Organi della Fondazione	<u> </u>
6.1 Sono organi della Fondazione:	
a) il Consiglio di Amministrazione;	
b) il Presidente e il Vicepresidente;	
c) il Comitato Esecutivo;	
d) l'Organo di Controllo;	
 e) l'Organismo di vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001.	
Articolo 7	
Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento	
7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
ne formato da 5 componenti, dei quali:	
a) la Badessa del Monastero di Santa Rita da Cascia di Cascia pro	
tempore, che è membro e Presidente di diritto della Fondazione;	
b) due monache di voti solenni del Monastero di Santa Rita da Ca-	
scia di Cascia, nominate dal Consiglio del Monastero di Santa Rita	
da Cascia, in Cascia;	
c) due membri nominati dal Priore Generale pro tempore dell'Ordine	
di Sant'Agostino, il quale designa tra essi il Vicepresidente della	
Fondazione.	
7.2 Fatta eccezione per il Presidente, designato per tutta la durata	
del mandato canonico, ai sensi precedente comma 7.1, lett. a), i re-	
stanti componenti del Consiglio durano in carica 4 esercizi e scado-	

no in coincidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione	
convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al	
quarto esercizio di durata della carica.	
I componenti del Consiglio sono rieleggibili.	
7.3 La nomina dei successori di tutti i Consiglieri in carica, avviene a	
norma di quanto previsto, dal presente statuto, al comma 7.1.	
7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria alme-	
no 2 volte l'anno, entro il 30 aprile e il 31 dicembre, per deliberare ri-	
spettivamente l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio	
preventivo; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga	
opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi compo-	
nenti o il Presidente dell'Organo di Controllo.	
7.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in	
caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso spe-	
dito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la rice-	
zione e con almeno sette (7) giorni di preavviso; in caso di urgenza,	
il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno	
quarantotto (48) ore di preavviso.	
7.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno del-	
la seduta, il luogo, il giorno l'ora di svolgimento della riunione. In ca-	
so di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accetta-	
zione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trat-	
tazione di argomenti non scritti nell'ordine del giorno.	
7.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggio-	
ranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a mag-	

gioranza dei presenti.	
7.8 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in	
casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì vali-	
de se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente o, in	
sua vece, il Vicepresidente e il segretario verbalizzante siano en-	
trambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e so-	
lo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano pre-	
ventivamente accertare ai fini del regolare svolgimento della riunio-	
ne l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consenti-	
to di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
argomenti all'ordine del giorno.	
7.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.	
7.10 Le deliberazioni constano di verbali sottoscritti dal Presidente	
e dal segretario verbalizzante della seduta, trascritti in ordine crono-	
logico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni	
pagina e vidimato.	
7.11 Ove venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei compo-	
nenti di cui al comma 7.1, il Presidente ovvero, in mancanza, il Vice-	
presidente avrà cura di chiederne la sostituzione ai soggetti aventi	
diritto alla nomina, ai sensi del comma 7.1 medesimo.	
7.12 Ove il Consiglio del Monastero di Santa Rita da Cascia di Ca-	
scia ovvero il Priore Generale pro tempore dell'Ordine di Sant'Ago-	
stino - ciascuno per i membri di propria competenza, ai sensi del	
precedente comma 7.1 - non provvedano alle sostituzioni di cui al	
precedente comma 7.11 entro il termine di 60 giorni, l'organo di	

Controllo provvederà a richiedere la sostituzione dei Consiglieri ve-	
nuti meno ai Consiglieri in carica; in mancanza, segnalerà all'Autori-	
tà vigilante l'impossibilità di funzionamento della Fondazione, per l'a-	
dozione dei provvedimenti di legge.	
7.13 Fatto salvo quanto previsto per la Badessa del Monastero di	
Santa Rita da Cascia di Cascia, tutti i Consiglieri, nominati in sostitu-	
zione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica	
insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.	
7.14 Qualora, durante un mandato, venga a mancare, anche non	
contemporaneamente, la maggioranza dei Consiglieri eletti o nomi-	
nati, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a nor-	
ma del presente Statuto.	
7.15 Fatta eccezione per il Presidente, il Consigliere che, senza	
giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Con-	
siglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà	
essere sostituito secondo le norme del presente articolo.	
 Articolo 8	
 Poteri del Consiglio di Amministrazione	
8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministra-	
 zione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per	
 quelli spettanti ad altri organi statutari; in particolare, provvede a:	
 a) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi del-	
 l'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesi-	
 ma;	

b) l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, ac-	
compagnati entrambi dalla relazione dell'Organo di Controllo;	
c) l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e al-	
l'alienazione di beni immobili; d) l'attribuzione e la misura delle even-	
tuali indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai Consi-	
glieri di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo;	
e) la nomina, occorrendo, di un Direttore Generale, su proposta del	
Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incari-	
co, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;	
f) redigere ed approvare il Documento contenente le modalità adot-	
tate per la gestione del patrimonio, la raccolta fondi e delle risorse in	
genere con indicazione delle modalità da seguire per la destinazione	
e l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a so-	
stegno delle categorie di persone svantaggiate o delle attività di in-	
teresse generale che intende sostenere.	
g) redigere ed approvare eventuali regolamenti per la disciplina in-	
terna della Fondazione;	
h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Presidente,	
previo assenso del Priore ai Generale pro tempore dell'Ordine degli	
Agostiniani;	
i) redigere e approvare il Modello organizzativo ex Legge 231/2011;	
I) deliberare in ordine all'estinzione della Fondazione e alla nomina	
del/i liquidatore/i e alla devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi	
di legge; previo assenso del Priore Generale dell'Ordine degli Ago-	
stiniani.	

	8.2. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, svolgere tutti	
	gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla leg-	
	ge e dal presente Statuto.	
	8.3 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie devono	
-4	essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in cari-	
	ca.	
	8.4 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adotta-	
1	ta con la maggioranza dei tre i quarti dei membri in carica, previo as-	
,	senso del Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani.	
	8.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri	
1	poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri o ad un	
	Comitato Esecutivo, ove istituito, composto da tre membri: il Presi-	
(dente o il Vice Presidente e un altro componente designati dal Con-	
:	siglio stesso.	
	Articolo 9	
	Comitato Esecutivo	
	9.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione	
4	eserciti la facoltà di delega prevista dall'art. 8.5, è composto dal Pre-	
,	sidente o dal Vicepresidente - e da un consigliere di Amministrazio-	
1	ne, designati dal Consiglio stesso.	
	9.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferitegli dal	
4	Consiglio di Amministrazione.	
	9.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e	
	ogni volta che il Presidente del Comitato ovvero il Vicepresidente del	

Comitato lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono invia-	
ti con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ri-	
cezione, almeno quattro giorni prima della riunione e contengono	
l'indicazione degli argomenti da trattare.	
 9.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la	
sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti te-	
lematici della relativa verbalizzazione. Le deliberazioni vengono ri-	
portate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.	
J. 2 2222	
Articolo 10	
Presidente	
10.1 Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi della lett. a)	
del comma 7.1 del presente Statuto e per tutta la durata del manda-	
to canonico di Badessa del Monastero di Santa Rita da Cascia di	
 Cascia, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e	
presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, sal-	
 vo delega al Vice Presidente, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.	
10.2 Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità ammi-	
nistrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, de-	
terminandone le attribuzioni.	
10.3 II Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione,	
cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si	
renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese,	
enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collabo-	
razione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.	
Tazione e di sostegno ano iniziativo della i endazione.	

10.4 II Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti	
di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno suc-	
cessivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Ammini-	
strazione, nel corso della prima riunione successiva al compimento	
dell'atto.	
10.5 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, ad	
altri Consiglieri ovvero al Direttore Generale, se nominato.	
Articolo 11	
Vicepresidente	
11.1 II Vicepresidente, designato dal Priore Generale pro tempore	
dell'Ordine degli Agostiniani, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del	
presente statuto, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di im-	
pedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente me-	
desimo.	
11.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presu-	
mere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a li-	
berare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e re-	
sponsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli	
atti ai quali la firma si riferisce.	
Articolo 12	
Organo di Controllo	
12.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Priore Generale dell'Ordi-	
ne degli Agostiniani, e potrà essere monocratico o collegiale. In	

composizione collegiale è formato da tre membri.	
12.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata profes-	
sionalità, e almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di	
soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile. Il Pre-	
sidente del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico deve	
essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto le-	
gislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche e integra-	
zioni	
12.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno	
2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
12.4 L'Organo di Controllo svolge compiti di monitoraggio dell'os-	
servanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del	
Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio	
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'artico-	
lo 14 del Decreto Legislativo medesimo.	
12.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi mo-	
mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie	
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
12.6 L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, scade	
in corrispondenza della riunione del Consiglio di Amministrazione	

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto eserci-	
zio, ed i suoi componenti possono essere riconfermati al massimo	
per due mandati consecutivi.	
12.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto del	
Consiglio di amministrazione in cui debbano essere discussi argo-	
menti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque es-	
sere invitati anche in occasione delle altre sedute.	
12.8 L'Organo di Controllo, ove ne ricorrano i presupposti di legge e	
non diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, può	
esercitare inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione.	
Articolo. 13	
Organismo di vigilanza	
13.1 Ove istituito per volontà del Fondatore o per obbligo di legge,	
l'Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale com-	
posto da tre membri.	
13.2. L'organismo di Vigilanza ha il compito di:	
- vigilare sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello 231 eventual-	
mente adottato dal Consiglio di Amministrazione;	
- verificare che il Modello mantenga i requisiti di efficacia e segnala-	
re al Consiglio di Amministrazione la necessità di aggiornarlo;	
- monitorare le attività di attuazione e aggiornamento dello stesso.	
13.3 L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza è incompati-	
bile con la carica di Consigliere.	
13.4 I componenti sono individuati tra professionisti di comprovata	
, and the second	

competenza ed esperienza nelle tematiche di economia, organizza-	
zione e sistemi di controllo interno e responsabilità amministrativa di	
impresa.	
13.5 L'Organismo di Vigilanza resta in carica per quattro esercizi,	
scade in corrispondenza della riunione del Consiglio di Amministra-	
 zione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto	
esercizio, ed i suoi componenti possono essere riconfermati al mas-	
simo per due mandati consecutivi.	
Articolo 14	
Compensi - revoca - recesso	
14.1 Le cariche istituzionali della Fondazione sono a titolo gratuito,	
fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e per l'Or-	
ganismo di Vigilanza, ove istituito, ai quali competerà il compenso	
secondo le tariffe professionali vigenti.	
14.2 A tutti i detentori di cariche istituzionali spetta il rimborso delle	
 spese sopportate in relazione dell'assolvimento dell'incarico.	
14.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di	
compensi per il Presidente, Vicepresidente o i singoli Consiglieri, cui	
siano stati affidati particolari incarichi determinandone l'ammontare	
nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
14.4 II Presidente, il Vicepresidente o il/i Consigliere/i interessato/i	
all'attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione	
dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di ammini-	
strazione.	
Straziono.	

14.5 In ogni caso di incompatibilità di uno dei Consiglieri con lo	
svolgimento della prosecuzione nell'incarico di cui all'art. 8 del pre-	
sente Statuto, gli Organi rispettivamente competenti: il Consiglio del	
Monastero di Santa Rita da Cascia di Cascia per i Consiglieri di cui	
alla lett. b) del comma 6.1 e il Priore Generale pro tempore per i	
Consiglieri di cui alla lett. c) del comma 6.1 - provvedono alla revoca	
dei Consiglieri medesimi.	
14.6 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di	
revoca dell'incarico, agli effetti i cui al precedente comma 14.5: ina-	
dempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,	
compresa la presenza alle sedute; inadempimento dell'obbligo di ef-	
fettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente	
Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di amministrazione; condotta	
incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti	
della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concor-	
renti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato in-	
compatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazio-	
ne.	
14.7 Tutti i componenti degli Organi della Fondazione possono, con	
almeno 3 mesi di preavviso, liberamente recedere dalla Fondazione	
medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbliga-	
zioni assunte.	
Articolo 15	
Esercizio finanziario	

15.1 Llaggrainia finanziavia ha ininia il 10 gampaia a tarmina il 01 di	
15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 di-	
cembre di ciascun anno.	
15.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dal-	
l'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo	
conto delle peculiarità della Fondazione. Il Bilancio deve contenere	
l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel cor-	
so dell'esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone	
fisiche.	
15.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazio-	
ne approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il	
30 aprile successivo, il bilancio consuntivo dell'anno decorso.	
15.4 Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive compe-	
tenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti	
degli stanziamenti del bilancio approvato.	
15.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli	
stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di	
Amministrazione.	
15.6 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di	
fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la desti-	
nazione o la distribuzione siano imposte per legge.	
Articolo 16	
Estinzione	
16.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.	

16.2 La Fondazione si estingue, in tutti casi previsti dal codice civile,	
o dalle leggi vigenti in materia, con delibera del Consiglio di Ammini-	
strazione assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componen-	
ti, previo parere favorevole del Priore Generale pro tempore del-	
l'Ordine degli Agostiniani.	
16.3 Nella delibera di estinzione il Consiglio di Amministrazione	
provvederà alla designazione dei liquidatori, che svolgeranno il loro	
incarico ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e seg. delle Disposizioni	
di Attuazione del Codice Civile e dal Codice degli Enti del Terzo Set-	
tore.	
16.4 Nel caso di estinzione della Fondazione , i beni residui saranno	
devoluti - previo parere delle autorità competenti e fatta salva ogni	
diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro/i Ente/i del Terzo	
Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica	
utilità.	
16.5 II Priore Generale pro tempore dell'Ordine degli Agostiniani	
può - nel caso in cui ritenga possibile e/o utile e/o necessaria la pro-	
secuzione dell'attività svolte dalla Fondazione - attivare le procedure	
di modifica statutaria ovvero di trasformazione volte ad impedirne	
l'estinzione e consentire il perseguimento dell'attività della Fondazio-	
ne medesima, anche sotto altra veste	
Articolo 17	
Norma Finale	
17.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quan-	

to non espressamente previsto, dal Decreto Legislativo n. 117 del	
2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del	
2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e del-	
le disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni -	
ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, nonché da ogni	
altra normativa in materia, correlata alle sue attività o settori di attivi-	
tà.	
F.TO: S MARIA ROSA BERNARDINIS	
F.TO: Valentina Sarnari (teste)	
F.TO: Concetta Arminio (teste)	
F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio	

Io sottoscritta Dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in Roma dichiaro che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, nella raccolta dei miei atti, firmato a norma di legge, e composta di ventisette pagine.

Si rilascia a richiesta della parte ad uso fiscale.

Roma, 18 dicembre 2024